



PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

APPENDICE 18
“CONVENZIONE CON I COMUNI”

2008



PROVINCIA DI VENEZIA

"Servizio intercomunale di protezione civile del Miranese"

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNI

.....

CONVENZIONE

PER L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO:

- CHE con delibera di C.P. n° 42692/I di verb. del 26/07/2001 la Provincia ha approvato il Piano Provinciale di Emergenza, all'interno del quale è prevista la suddivisione del territorio provinciale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ai sensi dell'art 107 della LR 11/0;
- CHE nel Piano Provinciale di Emergenza vengono definiti i C.O.M. e che il C.O.M. del viene a coincidere territorialmente con l'A.T.O. del e comprende i Comuni di;
- CHE la Provincia di Venezia vede favorevolmente la costituzione di strutture intercomunali di protezione civile, per:
 - ✓ riunire le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, in relazione ad aree omogenee di rischio;
 - ✓ ottimizzare, conseguentemente, le risorse disponibili sul territorio anche con l'individuazione di magazzini zionali dotati di materiali e mezzi utili in caso di emergenza;
 - ✓ individuare e potenziare le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile già operative, proponendole quali strutture didattiche e di riferimento per le organizzazioni appena istituite o ancora da istituire;
 - ✓ migliorare, anche con l'uso di adeguati supporti tecnologico-informatici, le conoscenze del territorio e dei rischi in esso presenti;
- CHE si ritiene opportuno stipulare una convenzione tra i Comuni di allo scopo di attuare in forma unitaria e coordinata gli interventi di protezione civile rivolti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- CHE i seguenti Comuni hanno aderito all'iniziativa, approvando il suddetto schema di protocollo d'intesa:

1.	Comune di	Del. di G.C. n.
2.	Comune di	Del. di G.C. n.
3.	Comune di	Del. di G.C. n.
4.	Comune di	Del. di G.C. n.
5.	Comune di	Del. di G.C. n.
6.	Comune di	Del. di G.C. n.
7.	Comune di	Del. di G.C. n.

- CHE sono state temporaneamente individuate in, nelle more della ristrutturazione del distacco dei VV.F. di Mirano, la sede del Servizio Intercomunale, dotata di adeguate apparecchiature informatiche, e la sede del magazzino zonale;
- CHE ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio e che, per l'esercizio di tali funzioni in ambiti territoriali adeguati, sono previste forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;

- CHE ai sensi della LR 11/01 art. 109 i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le Province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali ed umane disponibili;
 - b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore;
- CHE ai sensi dell'art. 6 della L. 225/92 i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, ai sensi dell'art. 103 della L.R. 11/01, essi sono componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, articolato su scala provinciale.

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue:

ART.1. - NATURA DELLA CONVENZIONE

1. Viene istituito, tra i Comuni del, il Servizio Intercomunale di Protezione Civile al fine di svolgere in modo coordinato la funzione di Protezione Civile di spettanza delle Amministrazioni Comunali e dei Sindaci, secondo la forma prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, e tenuto conto delle situazioni omogenee di rischio presenti nel territorio;
2. Detto servizio verrà denominato "Servizio Intercomunale di Protezione Civile del";
3. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione sosterrà gli acquisti di mezzi, materiali ed attrezzature e parteciperà alle spese inerenti alla convenzione secondo le modalità di seguito indicate.

ART.2. - FINALITA'

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione gestionale e finanziaria tra i Comuni aderenti al fine di promuovere più efficaci forme di programmazione, coordinamento e gestione delle attività di protezione civile, connesse alle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino da calamità o catastrofi.
In particolare dovranno essere messe in atto strategie comuni per l'attuazione delle attività/interventi volti a :
 - studiare le problematiche del territorio, attuando le attività di previsione ed individuazione delle cause naturali e/o antropiche dei rischi cui il territorio intercomunale è esposto (raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio per l'individuazione degli scenari di rischio significativi);
 - pianificare le attività di prevenzione dei rischi con l'adozione di metodi di gestione dell'emergenza, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e intercomunale, coordinati ed organici, anche in collaborazione con le altre Istituzioni preposte (VV.F., Provincia, Regione, A.S.S.L., ecc.);
 - censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;
 - favorire la redazione di piani comunali e intercomunali di protezione civile, in collaborazione con la Provincia e sulla scorta delle Linee Guida regionali;
 - incentivare la collaborazione tra organizzazioni di volontariato di protezione civile per migliorare lo standard qualitativo degli interventi in emergenza e per una miglior integrazione nelle attività di formazione/addestramento, previsione, prevenzione, ecc.;
 - diffondere ed accrescere la dimensione umana, sociale e culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
 - costituire un magazzino zonale e definire le modalità di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature comuni.

ART.3. - PRINCIPI GENERALI

1. L'attività del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, come previsto dalla presente convenzione, si basa sui seguenti principi generali:
 - l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - la concretezza e la speditezza dei metodi operativi;
 - la trasparenza e l'impegno di ciascuna Amministrazione Comunale e dei Volontari per l'espletamento del servizio.

ART.4. - COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di , per la centralità geografica e per la consistenza demografica, assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- espletare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi e dei materiali, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti del Comune capofila medesimo;
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione;
- mettere a disposizione idonei locali per il magazzino zonale e per la sede operativa del Servizio, garantendone la funzionalità ed il funzionamento. Ulteriori sedi operative e spazi da destinarsi a magazzino zonale potranno essere individuati anche presso altri Comuni.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle strutture e degli uffici facenti capo a....., nell'ambito dell'attività istituzionale di detto Ente.

L'attività verrà svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse disponibili nonché con i carichi di lavoro e con le incombenze e le priorità istituzionali dei vari Uffici.

2. Il Comune Capofila chiederà i pareri e le approvazioni, previste nella presente Convenzione, per iscritto. Tutti i pareri, osservazioni, memorie e richieste dei Comuni dovranno essere formulate sempre per iscritto ed entro i termini richiesti dal Comune Capofila. Tale termine viene fissato in 30 gg. (trenta) dalla data di ricevimento della richiesta. Per i pareri viene richiamato l'istituto del silenzio-assenso.

ART.5. - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione viene fissata in anni a decorrere dalla data della stessa. Alla scadenza la Convenzione potrà essere tacitamente rinnovata di pari periodo.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio comune verrà trasferito agli Enti aderenti in misura proporzionale alle quote versate da ciascun Comune, come risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale per la richiesta di adesione di altre Amministrazioni Comunali dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei componenti, arrotondato all'unità.

4. L'eventuale recesso anticipato da parte di un Comune dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso e avrà validità dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

ART.6. - ORGANI COSTITUTIVI, LORO COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Per le finalità della presente Convenzione vengono individuati i seguenti Organi:

• la "Assemblea dei Sindaci", composta da:

- il Presidente, il quale convoca l'assemblea, definisce l'ordine del giorno, presiede le sedute, sottoscrive gli atti e le deliberazioni e rappresenta il Servizio nei rapporti tra Enti, anche con la firma di eventuali convenzioni per l'acquisizione di contributi statali, regionali e di altri enti, a nome e per conto di tutti i Comuni.. Esso dura in carica un anno ed è nominato dall'Assemblea dei Sindaci;
- gli altri Sindaci *pro-tempore* di ciascuna Amministrazione Comunale o loro delegati;

Compete all'Assemblea:

- nominare il delegato-referente che rappresenterà l'Assemblea nel C.O.C.I., così come definito all'art. 11;
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i Regolamenti Interni, per la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di ripartizione delle spese tra Comuni aderenti, utilizzo del magazzino, ecc.);
- approvare il piano annuale di attività proposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento;
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale.

Per l'approvazione dei Regolamenti Interni sono richiesti i 2/3 dei voti totali.

All'Assemblea partecipano, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il delegato del "Comitato Tecnico di Coordinamento" ed il delegato della "Assemblea dei volontari", oltre che il dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Venezia.

- il " **Comitato Tecnico di Coordinamento** ", composto da:
 - un funzionario tecnico, per ciascun Comune aderente alla presente convenzione, nominato con provvedimento del Sindaco.
 Compete al Comitato:
 - nominare il "delegato" che convoca e presiede le sedute del Comitato, rappresenta il Comitato nelle varie sedi e partecipa all'Assemblea dei Sindaci, un vice-delegato ed un segretario;
 - studiare le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi;
 - redigere il piano annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
 - proporre il piano degli acquisti, di eventuali entrate ed il piano di gestione di materiali, mezzi e attrezzature da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
 - stabilire le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione.
 Delle sedute del Comitato è redatto, dal segretario, verbale.
 - la " **Assemblea dei Volontari** ", composta da:
 - i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei Comuni aderenti alla presente convenzione, costituite ed operative, nella misura di due rappresentanti per ciascun organizzazione.
 Compete all'Assemblea:
 - nominare il "delegato" che convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, rappresenta l'Assemblea nelle varie sedi e partecipa all'Assemblea dei Sindaci, un vice-delegato e un segretario;
 - esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul piano annuale da sottoporsi all'Assemblea dei Sindaci;
 - rappresentare le esigenze e le problematiche inerenti il volontariato stesso;
 - programmare gli interventi di manutenzione delle attrezzature e curare la corretta gestione delle stesse;
 - coordinare le attività di previsione attribuite al volontariato;
 - presentare il resoconto annuale delle attività svolte;
 - proporre il piano annuale delle attività;
 - organizzare appositi corsi, informatici ed addestrativi, sentite le esigenze dei vari gruppi ed esercitazioni periodiche nel territorio e nelle scuole;
 - promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di volontariato di protezione civile.
 Delle sedute dell'Assemblea è redatto, dal segretario, verbale.
2. Detti Organi potranno avvalersi della consulenza e collaborazione dei Comitati Comunali di protezione civile e dei rappresentanti di altri istituzioni, quali VV.F., Provincia, A.SS.LL., Croce Rossa, , ecc.

ART.7. - PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal materiale, attrezzature, mezzi, dotazioni informatiche, ricetrasmittenti, ecc. acquistati con il contributo volontario di ciascuna Amministrazione e con i contributi di altri Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, ecc.) e privati.
2. Il patrimonio comune dovrà essere inventariato e assicurato, a cura del Comune capofila, al 31 dicembre di ogni anno.
3. Annualmente verrà predisposto il programma di acquisto, potenziamento ed adeguamento delle dotazioni del magazzino zonale, da approvare dall'Assemblea dei Sindaci.
4. Alla scadenza temporale dei termini previsti dalla presente convenzione, in mancanza di rinnovo della stessa, il patrimonio sarà suddiviso in proporzione alle quote versate da ciascun Comune.

ART.8. - RISORSE FINANZIARIE

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dal Regolamento Interno da adottarsi dall'Assemblea dei Sindaci. Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.
2. Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.
3. Per l'anticipo delle spese sostenute dai volontari per interventi effettuati su richiesta della Provincia di Venezia, della Regione del Veneto o direttamente dal Dipartimento di Protezione Civile (e da questi successivamente rimborsati), dovrà essere costituito un fondo economale presso il Comune Capofila al quale partecipano tutti i Comuni di....., con quote stabilite annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
4. Le spese, come stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, verranno disposte dal dirigente dell'Area, o suo delegato, del Comune Capofila individuato dal Sindaco.
5. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.
6. Per consentire l'avvio del Servizio, al momento della sottoscrizione della Convenzione, i Comuni aderenti trasferiscono al Comune Capofila la quota iniziale di €500,00.=.
7. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

ART.9. - MAGAZZINO ZONALE ED UTILIZZO DELLE DOTAZIONI

1. Il magazzino zonale è la sede delle dotazioni di materiali, attrezzature e mezzi di Protezione Civile, acquistati con le risorse trasferite dai Comuni aderenti e tramite contributi concessi da Enti ed istituzioni.
2. La custodia e la manutenzione dei materiali, attrezzature e mezzi, in esso presenti, sono affidate al Comune Capofila.
3. Le procedure operative per l'utilizzo di tali materiali, attrezzature e mezzi in emergenza ed in attività addestrative, così come le modalità d'uso ed i criteri di ripristino delle quantità consumate o di reintegro delle parti deteriorate, verranno disciplinate da apposito Regolamento Interno.

ART. 10 - SERVIZIO DI REPERIBILITA'

1. I volontari delle organizzazioni di protezione civile dei Comuni aderenti alla presente convenzione e facenti parte dell'Assemblea dei Volontari costituiscono un servizio di reperibilità del, che, a regime, sarà garantito 24 ore su 24, con una squadra operativa, formata a rotazione dai componenti delle organizzazioni stesse.
2. Il volontario individuato come Caposquadra sarà dotato di cellulare fornito dal Servizio Intercomunale.
3. La squadra potrà essere attivata nell'ambito di qualsiasi Comune aderente mediante semplice chiamata da parte del Sindaco il cui Comune sia interessato dall'emergenza.
4. Il Caposquadra provvederà ad informare il delegato dell'Assemblea dei Volontari che dovrà essere presente presso il COC del Comune in emergenza per le valutazioni del caso.

ART. 11 – C.O.C.I. DEL

1. Nelle more della predisposizione del Piano Intercomunale di Emergenza, nel quale verranno definite le procedure per la gestione di emergenze sovracomunali, e della ristrutturazione della Caserma dei VV.F. di, viene costituito il C.O.C.I. (Centro Operativo di Coordinamento Intercomunale) che rappresenterà l'unità operativa in emergenza del Servizio Intercomunale.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché la sede del C.O.C.I. verranno stabilite dal Regolamento Interno.
3. Il C.O.C.I. sarà composto da:
 - Referente nominato dall'Assemblea dei Sindaci, che lo presiede
 - Sindaci dei Comuni interessati all'emergenza o loro delegati
 - VV. F.
 - ASSL
 - Tecnici Comunali o loro delegati
 - Tecnici degli enti gestori dei servizi a rete
 - Delegato dell'Assemblea dei Volontari di P.C.
 - Tecnici di Enti vari (consorzi di bonifica, enti civili, provincia, ecc.)

ART. 12. – ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN EMERGENZA

1. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei volontari di cui agli Artt. 10 e 11 della presente convenzione, come previsti dal D.P.R. 194/01 artt. 9, 10 e 11, fanno carico alla/e Amministrazione/i che hanno dichiarato l'emergenza ovvero richiesto l'intervento.

ART.13. - ASSICURAZIONE

1. Come previsto dall'art. 4 della L. 11/8/1991, n. 266, i volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Assicurazione dovrà contenere altresì la clausola di copertura assicurativa per chiamate di qualsiasi Comune facente parte dell'A.T.O. del o della Colonna Mobile Provinciale/Regionale.
2. Il Comune Capofila provvederà alla stipula della polizza di cui al comma 1, nonché alla stipula di apposita polizza assicurativa per la sede operativa ed il magazzino zonale contro i rischi di furto e incendio.
3. Le spese per la stipula delle assicurazioni verrà sostenuta dagli enti aderenti, in misura da definirsi nel Regolamento Interno..

ART.14. - RECESSO

1. In qualsiasi momento i Comuni potranno recedere dalla presente Convenzione.
2. In tale caso l'Amministrazione non avrà diritto alla restituzione né dei contributi corrisposti per l'acquisto delle attrezzature comprensoriali né di quanto con essi acquistato. Non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Intercomunale.

ART.15. - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra gli Enti aderenti verranno devolute ad apposito collegio arbitrale, nominato dalle parti, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

ART.16. - REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____